

Allegato A al Decreto n. 58 del 29.08.2025*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 - Art. 9ter DL 76/2024 - conv. L. 111/2024)

SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

CONVENZIONE

ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 6 del D.L. n. 76/2024 e ss.mm.ii.

TRA

Il **Commissario Straordinario** del Governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, C. F. 96604700581, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 luglio 2024 al n. 2153, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, dell'articolo 1, della legge 8 agosto 2024, n. 111 e dell'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla medesima legge 8 agosto 2024, n. 111, avente sede in Roma, Via Monzambano n. 10, nella persona dell'ing. Fulvio Maria Soccodato, di seguito denominato per brevità anche solo "*Commissario Straordinario*"

E

la Società **Sogesid S.p.A.** con sede in Roma, via Nomentana n. 41, C. F. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall'Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in forza dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società, di seguito denominato per brevità anche solo "*Sogesid*" o "*Società*" o "*Soggetto Attuatore*";

(di seguito, congiuntamente denominate le "*Parti*" e singolarmente la "*Parte*")

PREMESSO CHE

1. al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, dell'articolo 1, della legge 8 agosto 2024, n. 111 e dell'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla medesima legge 8 agosto 2024, n. 111, è stata prevista la nomina di un Commissario straordinario, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.



2. il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, stabilisce che:

- a) Il Commissario Straordinario ha il compito di procedere alla celere realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;
- b) il Commissario Straordinario ha il compito di predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;
- c) il Commissario Straordinario ha la facoltà di individuare mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;
- d) i programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- e) il Commissario Straordinario ha la facoltà di avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità Tecnica Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della Regione Campania, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;
- f) il Commissario Straordinario ha la facoltà di stipulare, per l'esercizio delle sue funzioni, apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento;
- g) per il Commissario Straordinario è aperta presso la tesoreria dello Stato una contabilità speciale su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi;
- h) per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto legge citato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 284.795.000,00, e la relativa ripartizione annuale nel periodo 2024-2029 nella misura di euro 20.600.000 per l'anno 2024, di euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 51.500.000 per l'anno 2027, di euro 61.800.000 per l'anno 2028 e di euro 89.095.000 per l'anno 2029;
- i) gli interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità, e per la



loro celere attuazione sono disposte specifiche misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie.

3. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2024 attribuisce al Commissario Straordinario i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
4. il Commissario Straordinario provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021.
5. con decreto del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare del 12 febbraio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 7 marzo 2025 al n. 622 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, il *"Primo Programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture pubbliche"*, di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 2), dello stesso decreto-legge;
6. Tra gli interventi del 1° Programma sopra citato sono ricompresi:
 - a) l'intervento denominato "Intervento di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del costone Cento Camerelle in comune di Bacoli - Lotto 1" – CUP C81B22001140003;
 - b) l'intervento denominato "Intervento di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del costone Cento Camerelle in comune di Bacoli - Lotto 2" – CUP G82B25002710001;
7. la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
8. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), configurandosi pertanto come società in *house providing* al Dicastero;
9. ai sensi di quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;
10. il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. *"opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"* e che *"produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"*;
11. nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. può espletare la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui alla normativa vigente;
12. l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,



configurandosi pertanto come Società in *house providing* sia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

13. la Sogesid S.p.A., in data 16 giugno 2023, è stata iscritta nell'elenco gestito dall'ANAC come Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell'allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ottenendo ex art. 63, comma 2 lett. c) la qualificazione cd. "avanzata" per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di lavori servizi e forniture senza limiti di importo;

14. con l'art. 12-ter, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n.11, la Sogesid S.p.A. è stata individuata *"quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza"*;

15. ai sensi del sopra citato disposto normativo, la Sogesid S.p.A, *"fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari"*;

16. lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dal sopra citato art. 12-ter, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11;

VISTI

1. la legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i., e in particolare l'articolo 15, che prevede la possibilità di concludere accordi tra le Amministrazioni Pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

2. la legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i., recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*;

3. il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 recante *"Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

4. il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 recante *"Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali"* convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111;

5. il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'art. 12 relativo ai poteri sostitutivi;

6. il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (*"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*) e relativi allegati, attuativi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficaci dal 1° luglio 2023;



7. il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n. 79, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 1° marzo 2023, al n. 552, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante "*Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.*";
8. lo schema dell'*"in house providing"*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;
9. il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
10. L'Ordinanza commissariale n. 17 del 25 luglio 2025, recante "*Interventi urgenti di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture e dei servizi essenziali secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza, ricompresi nel Primo Programma ex articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76*"

CONSIDERATO CHE

1. ai sensi dell'art. 9-ter, comma 2, lettera b), del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, il Commissario Straordinario può individuare mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei.
2. ai sensi dell'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento;
3. la Sogesid S.p.A. dispone di una specifica competenza nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico, nonché di una pluriennale esperienza nei servizi tecnici e gestionali forniti alle Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali incluse altre Strutture Commissariali di Governo;
4. in ragione della maggiore efficacia organizzativa ed operativa per l'attuazione degli interventi, con l'Ordinanza commissariale n. 17 del 25 luglio 2025, la Sogesid S.p.A. è stata nominata Soggetto Attuatore dei seguenti interventi ricompresi nel "Primo Programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture pubbliche", di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 2), dello stesso decreto-legge:
 - a) l'intervento denominato "Intervento di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del costone Cento Camerelle in comune di Bacoli - Lotto 1" – CUP C81B22001140003;
 - b) l'intervento denominato "Intervento di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del costone Cento Camerelle in comune di Bacoli - Lotto 2" – CUP G82B25002710001;
5. occorre disciplinare, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, i rapporti intercorrenti tra il Commissario Straordinario e la Sogesid S.p.A., per lo svolgimento da parte della medesima Società del ruolo di soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture e dei servizi essenziali secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei, come disposto dall'Ordinanza n. 17 del 2025.
6. gli oneri relativi al supporto reso da Sogesid S.p.A., quale soggetto attuatore, per l'esercizio delle funzioni commissariali, sono riconosciuti nella percentuale 2 (due) per cento dell'importo



disponibile per ciascun intervento, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76;

7. diversamente, le prestazioni professionali a tariffa rese da Sogesid S.p.A. saranno valutate sulla base delle modalità individuate dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 giugno 2016, recante *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;

8. ai sensi dell'art.16, comma 6, del Codice dei Contatti, Sogesid S.p.A. potrà istituire *"...una struttura di supporto al RUP..."* a cui potranno essere destinate *"...risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara..."*;

9. le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste nell'art. 4 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

10. la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

VISTI

1. gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni presso gli enti privati in controllo pubblico;

2. gli articoli 35, comma 3 e 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

3. la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

4. la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

5. la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*;

6. l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

7. la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 *"Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*.



LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto e ambito di intervento)

1. La presente Convenzione definisce la disciplina, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, dei rapporti tra il Commissario Straordinario e la Sogesid S.p.A., per lo svolgimento da parte della medesima Società del ruolo di soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture e dei servizi essenziali secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei, come disposto dall'Ordinanza n. 17 del 2025.

2. La Sogesid S.p.A. garantirà l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 17 del 2025, come dettagliati nell'Allegato 1 alla medesima ordinanza, nei termini richiesti dal Commissario Straordinario, fermi restando i poteri in capo allo stesso.

Articolo 3

(Attività e ruoli delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere ogni utile iniziativa, al fine di giungere alla realizzazione delle attività e degli interventi oggetto della Convenzione, di cui al precedente articolo 1.

2. La Sogesid S.p.A. si impegna, avvalendosi delle proprie articolazioni organizzative, a procedere a tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione delle opere sottese agli interventi di cui al precedente articolo 1, assumendo anche le funzioni di Stazione Appaltante ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i.. In tale veste, con la conseguente titolarità di poteri e responsabilità, la Sogesid S.p.A. provvederà a tutto quanto necessario al completo svolgimento della funzione di soggetto attuatore, in particolare:

- a) allo sviluppo della progettazione e alla sua verifica e validazione;
- b) alle attività per l'acquisizione di pareri, nulla osta e altri atti di assenso previsti dalle norme vigenti per la realizzazione delle opere;
- c) al coordinamento per la sicurezza;
- d) all'affidamento dei lavori e dei servizi, e alla direzione e al collaudo dei medesimi;
- e) alle attività inerenti alle eventuali procedure di esproprio, occupazione ed ablativa;
- f) ai pagamenti conseguenti alle attività sopra elencate, con oneri a valere nei quadri economici degli interventi;
- g) al monitoraggio fisico-procedurale inerente allo stato di avanzamento delle attività, attraverso la predisposizione di relazioni periodiche;
- h) ad ogni altra attività o azione connessa alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui al precedente articolo 1.

3. La Sogesid S.p.A. si impegna a garantire, relativamente all'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 1, le seguenti attività:



- a) tecnico-specialistiche, nel rispetto dei più alti standard qualitativi in termini di sostenibilità ambientale e sociale, di tutela paesaggistica e naturalistica e di resistenza sismica;
 - b) di *project management* per assicurare il rispetto della qualità delle prestazioni rese e del cronoprogramma, procedurale e finanziario, per la realizzazione degli interventi, compreso il monitoraggio fisico-procedurale delle attività, fornendo anche in formato digitale, le risultanze delle attività svolte, nonché le informazioni circa lo stato di avanzamento delle indagini, delle progettazioni e degli interventi con le modalità e i tempi concordati fra i referenti di cui al successivo articolo 8;
 - c) tutte le attività previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e suoi allegati, e dalla normativa di riferimento per le funzioni di Stazione Appaltante per l'affidamento dei lavori e dei servizi;
4. La Sogesid S.p.A. si impegna ad assumere le funzioni di Stazione Appaltante nel caso in cui si renda opportuno acquisire i servizi, lavori e/o forniture necessari alla realizzazione degli interventi mediante esternalizzazione. In tal caso, la Sogesid S.p.A. garantirà lo svolgimento di tutte le attività previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e suoi allegati, e dalla normativa di riferimento per le funzioni di Stazione Appaltante, anche potendosi avvalersi di tutti gli strumenti di semplificazione ed accelerazione previsti dall'Ordinanza n. 17 del 2025.
5. Il Commissario Straordinario si impegna a:
- a) fornire ogni possibile dato e informazione di cui è in possesso, utile allo svolgimento dei compiti assunti dalla Sogesid S.p.A., ivi incluso il parere di congruità economica del singolo intervento;
 - b) indire la Conferenza dei Servizi Speciale per la definizione delle attività e l'acquisizione di pareri, nulla osta e concerti, che coinvolgono altre Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati concessionari di servizi pubblici anche al fine di risolvere ogni eventuale criticità nell'attuazione degli interventi;
 - c) costituirsi *ad adiuvandum* nei giudizi sostenuti dalla Sogesid S.p.A. quale Soggetto Attuatore degli interventi di cui al precedente articolo 1;
 - d) assicurare la copertura finanziaria dei quadri economici degli interventi, per tutte le attività indicate nell'Ordinanza, secondo quanto previsto nell'Ordinanza stessa, nonché per gli oneri di cui al successivo art. 4, comma 4.
 - e) assicurare la disponibilità finanziaria delle risorse necessarie alla Sogesid S.p.A., quale Soggetto Attuatore, anche a copertura degli incentivi, a favore del personale dipendente della società stessa.

Articolo 4

(Oneri finanziari, incentivi e rimborsi spese)

1. Il Commissario assicura la copertura degli oneri di cui al precedente art. 3, comma 5, lett. d) ed e), per la realizzazione degli interventi e per tutte le attività devolute, in forza dell'Ordinanza commissariale n. 17 del 2025, al Soggetto Attuatore Sogesid S.p.A.. In particolare, il trasferimento dei fondi necessari alla realizzazione degli interventi avverrà nei modi e termini di cui all'art. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 17 del 2025 e, precisamente, mediante:
- a) una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento, quale anticipazione, al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e per la fase iniziale dei lavori;



- b) tre rate successive, aggiuntive rispetto alle somme già erogate, corrispondenti ciascuna ad un ulteriore 20% dell'importo dell'intervento, come eventualmente rideterminato, da erogare ogni qual volta sia raggiunto un avanzamento finanziario maggiore o uguale al 80% delle somme complessive già trasferite per l'intervento e previa trasmissione da parte del Soggetto Attuatore della relativa documentazione tecnico-amministrativa attestante l'avanzamento fisico dell'intervento;
 - c) una somma a saldo dell'importo dell'intervento, come eventualmente rideterminato, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione.
2. I quadri economici sviluppati per gli interventi tengono conto degli oneri relativi agli incentivi per le funzioni tecniche come indicati nell'allegato I.10 dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 e delle spese per servizi esternalizzati e ogni altro onere connesso all'appalto.
3. Gli incentivi per attività tecniche saranno riconosciuti al personale della Sogesid S.p.A. sulla base di quanto disciplinato dal pertinente regolamento aziendale.
4. Ai sensi dell'art. 9-ter, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76/2024, i quadri economici sviluppati per gli interventi tengono conto, altresì, degli oneri relativi al supporto reso da Sogesid S.p.A., quale soggetto attuatore, per l'esercizio delle funzioni commissariali, pari al 2 (due) per cento dell'importo disponibile per ciascun intervento.
5. La Sogesid S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore, provvederà al pagamento, in favore dei soggetti esterni incaricati, di tutte le spese inserite nel quadro economico attingendo ai fondi trasferiti dal Commissario Straordinario.
6. Qualsiasi altro onere eccedente gli importi previsti nei quadri economici, ancorché non ricompreso tra le voci ivi previste, derivanti – tra l'altro – da modifiche contrattuali, riserve, accordi bonari, controversie e relative spese, risoluzioni anticipate, nonché sovraccosti delle materie prime acclarati da provvedimenti normativi è finanziato con risorse a carico del Commissario Straordinario, previa comunicazione da parte della Sogesid S.p.A..

Articolo 5

(Oneri relativi alle prestazioni rese da Sogesid S.p.A.)

1. Le prestazioni professionali a tariffa rese da Sogesid S.p.A. sono valutate nel rispetto della vigente normativa e ricomprese nel quadro economico degli interventi tra le somme a disposizione della stazione appaltante alla voce per le spese tecniche. In particolare, le prestazioni a carattere tecnico-ingegneristico sono valutate con riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016.
2. I costi diretti ed indiretti sostenuti della Sogesid S.p.A. per le attività oggetto della presente Convenzione e diverse da quelle di cui al precedente comma 1, sono rimborsati a corpo dal Commissario Straordinario nella misura del 2 (due) per cento dell'importo disponibile per ciascun intervento, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76/2024.
3. Tra i costi di cui al precedente comma 2 è ricompresa specifica voce nella quale sono computati i costi delle funzioni di struttura della Sogesid S.p.A. (amministrative, legali, contabili, gestione del personale, service informatico e Program Management), che con la loro attività contribuiscono direttamente alla gestione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi di commessa.
4. Il Commissario Straordinario assicura la copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi 1 e 2. Il trasferimento dei fondi alla Sogesid S.p.A. avverrà nei modi e



termini di cui all'art. 5, comma 1, dell'Ordinanza commissariale n. 17 del 2025 e, precisamente, pro quota alle modalità di cui al precedente articolo 4, comma 1, dietro presentazione, a meno dell'anticipazione, di dichiarazione di congruità economica delle spese sostenute per il supporto, sottoscritta dal legale rappresentante della Società.

5. Atteso che la Sogesid S.p.A. è una Società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, il Commissario Straordinario provvederà al pagamento alla Sogesid S.p.A. del corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare fattura elettronica. A tal riguardo la Sogesid S.p.A. dovrà fare riferimento al codice IPA che sarà comunicato dal Commissario Straordinario.

6. Il Commissario provvederà, ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge n.190 del 2014 (LS 2015), al pagamento delle fatture emesse dalla Sogesid S.p.A.

7. Sarà a cura di Sogesid S.p.A. la conservazione della documentazione di riferimento e delle fatture dei servizi acquisiti per la loro messa a disposizione nel caso di controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 6

(Economie di gara e modifiche contrattuali)

1. Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 4, le eventuali economie di gara (ribassi d'asta ed IVA corrispondente) costituiscono somme di cui il Soggetto Attuatore potrà disporre, nell'ambito del medesimo intervento, nei termini di cui all'art. 6, commi 4 e 5 dell'Ordinanza commissariale n. 17 del 2025; pertanto, il quadro economico post gara potrà eventualmente essere rimodulato secondo le esigenze dell'appalto e previa comunicazione al Commissario, che provvederà alla rideterminazione.

2. Qualora si debba ricorrere alla redazione di perizie di variante e suppletive che comportino un'eccedenza rispetto al quadro economico, il Commissario procederà all'assunzione di un ulteriore impegno di spesa, previa richiesta del Soggetto Attuatore.

3. Nel caso in cui, invece, il quadro economico presenti sufficienti risorse finanziarie, si procederà ad una rimodulazione delle voci stesse, nell'ambito del relativo stanziamento per ciascun intervento. Detta rimodulazione dovrà essere oggetto di apposita determinazione del Commissario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, commi 4 e 5 dell'Ordinanza.

4. Le eventuali economie che residueranno al termine di ciascun intervento torneranno nella disponibilità del Commissario.

Articolo 7

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Con la sottoscrizione del presente atto la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. e, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che i conti dedicati ai movimenti finanziari di cui al presente atto sono i seguenti, alla medesima intestati ed accessi presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q0832703239000000002086 e presso la Banca Intesa San Paolo di Roma - codice IBAN: IT64A0306905036100000008663.



3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sui predetti conti è l'Ing. Errico Stravato (C.F. STRRRC63E30H501N).
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare al Commissario, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa ai predetti conti correnti e al soggetto autorizzato ad operare su di essi.
5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia al Commissario ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente atto.

Articolo 8

(Durata, risoluzione e modifiche della Convenzione)

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al 31 dicembre 2027, termine di scadenza del mandato commissariale.
2. La durata di cui al comma 1 è automaticamente prorogata a nuova scadenza, in base allo stato di attuazione complessivo degli interventi oggetto della Convenzione, previa emanazione di pertinenti provvedimenti normativi correlati all'estensione temporale dell'incarico del Commissario.
3. La presente Convenzione può essere risolta, per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4. La presente Convenzione può essere, altresì, risolta per grave inadempimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'art.1453 del codice civile.
5. La presente Convenzione potrà essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti contraenti ed esclusivamente in forma scritta.

Articolo 9

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente atto o, comunque, direttamente od indirettamente connessi, la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.
3. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente atto, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.



Articolo 10

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente Accordo Quadro, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. Anche la struttura commissariale è dotata di un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT).
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dal presente atto.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art.1456 del c.c. la risoluzione del presente atto, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 11

(Responsabile e Referenti)

1. Il Commissario Straordinario è individuato quale Responsabile della presente Convenzione, vigila sulla corretta applicazione della stessa e dirime eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
2. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti individuano i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio ed all'esecuzione delle attività:
 - per il Commissario: il Direttore Generale *pro tempore* della Struttura Commissariale;
 - per Sogesid S.p.A: l'Amministratore Delegato della Società, o suo delegato;
3. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente per via telematica.
4. Ogni comunicazione formale o notifica fra le Parti deve essere effettuata agli indirizzi sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna:
 - se indirizzata al Commissario Straordinario: *comm.flegrei@pec.governo.it*;
 - se indirizzata Sogesid S.p.A.: *sogesid@pec.sogesid.it*.
5. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra qualsiasi variazione dei recapiti indicati.



Articolo 12

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi in materia di privacy da rispettare, e si impegnano pertanto, tramite i referenti della presente Convenzione di cui al precedente articolo 11, ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
4. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, fatte salve le attività indicate nella nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, redatta con separato atto sulla base delle specifiche attività affidate alla Sogesid S.p.A., ai sensi dell'art.28 del GDPR, da parte del Commissario Straordinario.

Articolo 13

(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono di dare diffusione alla presente Convenzione e alle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, comunicati stampa e qualunque altra forma di comunicazione, concordandone i relativi contenuti attraverso i rispettivi uffici stampa.

Articolo 14

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Per quanto necessario, anche ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, si considerano allegati – anche se non materialmente annessi – gli atti amministrativi citati in premessa, in particolare, l'Ordinanza n.17 del 2025, che si intendono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 15

(Registrazione)

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.



Articolo 16
(Efficacia)

1. La presente Convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione dalle Parti, che avviene con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

SOGESID S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Ing. Fulvio Maria Soccodato

Ing. Errico Stravato

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.